

N. 00055/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00015/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2012, proposto da:

S.B., rappresentato e difeso dagli avv. Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso N.C. in Catanzaro, piazza Stocco, 5;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

a) della deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università Magna Graecia di Catanzaro, 26 ottobre 2011, n. 5/A con la quale è stata rigettata l'istanza di trasferimento del ricorrente perché proveniente da Ateneo non Italiano;

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di ottenere il trasferimento al III anno del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria dell'Università Magna Graecia di Catanzaro (- o a quello che l'Ateneo ha l'autonomia di indicare sulla base dell'esame del corso di studi tenuto dalla ricorrente presso l'Ateneo

di Arad Romania - ) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e,

comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la censura di violazione dell'art. 7 non può essere accolta, in quanto si tratta di procedimento iniziato ad istanza dell'interessato;

Considerato che le ulteriori censure di violazione dell'art. 2 della legge 11 luglio 2002 n. 148 e dell'art. 31 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 sono fondate atteso che nessuna norma prescrive, per il caso di iscrizione ad anni successivi al primo per trasferimento da altra Università sita in un Paese comunitario, quale la Romania, l'effettuazione di una prova preselettiva ulteriore rispetto a quella sostenuta per l'iscrizione al primo anno di corso, in quanto una diversa interpretazione sarebbe contraria al principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari, suscettibile di applicazione nel settore dell'istruzione tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli artt. 3 n. 1 lett. q), Ce e 149 n. 2, Ce;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende la deliberazione impugnata e dispone l'iscrizione con riserva del ricorrente al III anno del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.

Compensa le spese della fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 13 luglio 2012.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012

con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II28/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)